

17 DIC. 2018

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | messi |
| <input type="checkbox"/> | albo |
| <input type="checkbox"/> | assessori |
| <input type="checkbox"/> | commercio |
| <input type="checkbox"/> | S.U.A.P. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | affari gen. |
| <input type="checkbox"/> | servizi demografici |
| <input type="checkbox"/> | servizi sociali |
| <input type="checkbox"/> | pubblica istruzione |
| <input type="checkbox"/> | biblioteca |
| <input type="checkbox"/> | polizia locale |
| <input type="checkbox"/> | ... |

COMUNE DI URAGO D'OGLIO

(Provincia di Brescia)

PARERE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' – ANNO 2018

Il giorno 17 dicembre 2018, il Revisore del Comune di Urago d'Oglio, esaminata la documentazione trasmessagli dal Settore Risorse Umane dell'Ente, esprime di seguito il proprio motivato parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2018 con i vincoli di bilancio;

PREMESSO

- che l'Organo di Revisione ha ricevuto in data 15 dicembre 2018 la richiesta di esprimere un proprio parere in relazione all'ipotesi di accordo del Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2018 e autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione siglato in data 15.12.2018 e di rilascio della relativa certificazione;
- che alla predetta comunicazione era allegata la "Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2018" a firma sia del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 per il personale non dirigente del Comparto Regioni, province ed autonomie locali, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che "...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- che l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...";

- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;
- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: “*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016*”;
- che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione, da parte della Giunta, alla firma definitiva dell’accordo stesso;

VISTI

- ✓ l’art. 239 del D.Lgs. 267/00;
- ✓ la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;
- ✓ l’art. 31 del 22/01/2004 che disciplina le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente suddividendo tali risorse in due tipologie così costituite:
 - le “Risorse Stabili” determinate dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14 c. 4 del CCNL 01/04/99, dall’art. 15 c. 1 lett. a) – b) – c) – f) – g) – h) – i) – j) – l) del CCNL 01/04/99, dall’art. 4 commi 1 e 2 del CCNL 05.10.01, incrementate ai sensi dell’art. 32 commi 1 e 2 del CCNL 22/01/04, dall’art. 4 c. 1 del CCNL 09.05.2006 e dall’art. 8 c. 2 del CCNL 11/04/2008;
 - le “Risorse Variabili” determinate dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 15, comma 1 lett. d) – e) – k) – m), comma 2, comma 5 del CCNL 01/04/99 e dalle economie delle risorse non utilizzate dell’anno precedente;
- ✓ il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/07/2009;
- ✓ la normativa vigente in materia di personale degli EE.LL. ed in particolare l’art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 e i pareri ARAN relativi alla predetta disciplina contrattuale;
- ✓ che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 15/12/2018, l’ipotesi del “Contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2018” del Comune di Urago d’Oglio;
- ✓ le conseguenti Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria redatte e sottoscritte dal Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, che riportano:
 - i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;

- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
 - l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2018;
- ✓ che per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015 (vedasi Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);
- ✓ che la norma di legge pone l'anno 2016 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento accessorio del 2018, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- ✓ che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

DATO ATTO

■ che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 201X risulta quantificato in euro € 60.311,23, di cui:

- Quota stabile (art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004) pari a € 46.022,45,
- Quota variabile (art. 31, comma 3, , CCNL 22/01/2004) pari a € 14.288,78;

RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che “*l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi...*”;

VERIFICATO

- che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- che il fondo per l'anno 2018 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

ESPRIME

- Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2018;
- Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2018 del Comune di Urago d'Oglio sottoscritto in data 15/12/2018.

Urago d'Oglio, 17.12.2018



Il Revisore Unico
Dott. Marco Paolini